

COMUNE DI CONA

TARIFE ANNO 2025

RIDUZIONI ED ESENZIONI TARIFFARIE		
Fattispecie riduzione		% riduzione (sia fissa che variabile)
a.	Locali adibiti a civile abitazione, nei quali è fissata la residenza, occupati da una o più persone, che abbiano cumulativamente, come unica fonte di reddito, la titolarità di provvidenza o pensione inferiore o pari all'importo dell'assegno sociale erogato dall'INPS, ovvero pensione erogata da altro Istituto di Previdenza con importo parificato all'assegno sociale INPS, a condizione che le persone stesse non abbiano la titolarità, ad alcun titolo, di diritti reali su ulteriori unità immobiliari, rispetto a quella di residenza. Necessaria presentazione di istanza entro il 31 ottobre 2025.	100%
b.	Locali adibiti a civile abitazione posseduti da persone anziane o non autosufficienti che acquisiscono la residenza presso istituti di ricovero permanente o di lungodegenza, sempre che le stesse unità non risultino come residenza di altri nuclei familiari o di altri componenti familiari e a condizione che le persone stesse non abbiano la titolarità, ad alcun titolo, di diritti reali su ulteriori unità immobiliari, rispetto a quella in cui erano residente prima del ricovero e congiuntamente in possesso di risorse economiche, calcolate in base all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) non superiori ad € 16.700.	100%
c.	Famiglie anagrafiche (ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 223/1989) i cui componenti hanno tutti la medesima residenza all'interno dello stesso immobile di cui almeno 1 sia accertato come disabile in base all'articolo 3 comma 3 della legge 104/1992 e/o con un grado di invalidità superiore al 74% e congiuntamente in possesso di risorse economiche, calcolate in base all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) cumulativamente non superiori ad € 25.000, a condizione che le persone stesse non abbiano la titolarità, ad alcun titolo, di diritti reali su ulteriori unità immobiliari, rispetto a quella di residenza. Necessaria presentazione di istanza entro il 31 ottobre 2025.	In tali ipotesi il soggetto passivo è tenuto al pagamento del tributo per la parte di tariffa calcolata assumendo un nucleo familiare formato dal totale dei componenti detratto il soggetto o i soggetti disabili.
d.	Famiglie anagrafiche (ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 223/1989) composte da 4 e più componenti tutti aventi la medesima residenza all'interno dello stesso immobile, di cui almeno 1 sia un genitore e di cui almeno 3 siano figli e/o minori in affidò, che non rientrino nella fattispecie di riduzione di cui alla lettera c. della presente tabella.	20%
e.	Locali ed aree utilizzati da enti ed associazioni, anche non riconosciuti ai sensi di legge, per l'assistenza agli indigenti, agli anziani, agli infermi e a quanti versano in condizioni di difficoltà e malattia. Necessaria presentazione di istanza entro il 31 ottobre 2025.	50%
f.	Locali ed aree utilizzati da enti ed associazioni, anche non riconosciuti ai sensi di legge, per l'assistenza ed erogazione di servizi ai soggetti senza fissa dimora (ad esempio mense e alloggi). Necessaria presentazione di istanza entro il 31 ottobre 2025.	50%
g.	Locali ed aree utilizzati da istituti e strutture religiosi, sia clericali che laicali, oratori, parrocchie (quali enti giuridici), patronati, con riferimento agli spazi destinati ad attività ricreative, educative e socioculturali, ad esclusione in ogni caso dei locali e superfici adibiti all'esercizio del culto (già oggetto di esclusione dal pagamento del tributo ai sensi del Regolamento Comunale), delle canoniche e degli spazi destinati ad attività ricettiva (alberghiera ed extra-alberghiera) e/o commerciale. Necessaria presentazione di istanza entro il 31 ottobre 2025.	50%
h.	Locali adibiti a civile abitazione, nei quali è fissata la residenza, occupati da tre o più persone, in possesso di risorse economiche, calcolate in base all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) non superiori ad € 7.000,00, a condizione che le persone stesse non abbiano la titolarità, ad alcun titolo, di diritti reali su ulteriori unità immobiliari, rispetto a quella di residenza. Necessaria presentazione di istanza entro il 31 ottobre 2025.	30%
i.	Locali adibiti a civile abitazione, nei quali è fissata la residenza, occupati da nuclei familiari composti da massimo due persone, in possesso di ISEE non superiore ad € 7.000,00, privi di ulteriori diritti reali su immobili diversi da quello di residenza. Per l'anno 2025 si considerano valide le istanze presentate negli anni precedenti.	15%

Le riduzioni ed esenzioni tariffarie di cui al presente allegato B non sono cumulabili fra loro